

TI_GERICHTE 35.2010.66 vom 23. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2010.66

FR: TI_GERICHTE 35.2010.66 du 23 février 2011

IT: TI_GERICHTE 35.2010.66 del 23 febbraio 2011

Regeste

Incid.della circolaz.Riduz.del 10% delle prest.in contanti. Passare con il rosso trasgressione grave di una regola elem.della circol.strad.Stessa soluz.considerando passata con il rosso per un colpo di sonno (condiz.non idonee alla guida).Affermaz.del rappres.-incid.ascrivibile a malore-non convince

Erwägungen

E. 10

CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1). Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1). Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324). Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung ..., p. 172). Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.6. Nella presente fattispecie dal verbale dei carabinieri risulta che il 29 maggio 2010 alle ore 1:46 l'assicurata ha proseguito la marcia nonostante il divieto impostole dalla luce rossa del semaforo. L'infrazione è stata accertata a seguito di rilievi planimetrici e in base alle dichiarazioni dei testimoni. All'assicurata è stata inflitta una contravvenzione di E 200 di multa e la decurtazione di 6 punti dalla patente (cfr.doc.3). RI 1 non ha contestato queste sanzioni. L'11 giugno 2010 l'assicurata ha indicato sul questionario dell'CO 1 che l'incidente è avvenuto a _____ il 29 maggio 2010 alle ore 1:30 e che è rimasta coinvolta un'altra vettura. La ricorrente ha così descritto l'evento: " Incidente avvenuto nei pressi di un incrocio, io stavo andando a casa non ricordo cosa è successo, penso di aver avuto un colpo di sonno e non mi sono accorta di essere passata con il rosso." (Doc. 3) Anche sulla "Notifica d'infortunio LAINF" del datore di lavoro dell'8 giugno 2010 figura l'indicazione secondo cui "mentre passa un incrocio in macchina un probabile colpo di sonno le causa l'incidente" (cfr. doc. 1 punto 6). Da notare che, in questo formulario, viene erroneamente indicato l'orario delle 23:30. Alla luce degli elementi appena esposti questo Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurata ha commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF. Il non rispetto del semaforo rosso costituisce infatti una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss"). Va peraltro rilevato che, se sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi, questo comportamento costituisce pure un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, ("Chiunque violando gravemente le norme della circolazione cagioni un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"; cfr. DTF 118 IV 285 = JdT 1993 pag. 760 seg.; A. Rumo-Jungo, op.cit., pag. 174), ciò che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Tale questione può tuttavia restare aperta nel caso presente. Alla stessa soluzione si deve arrivare pure se si volesse considerare che l'assicurata è passata con il rosso in quanto è stata colpita da un colpo di sonno. L'essersi messa o l'essere rimasta al volante in condizioni non idonee alla guida per la stanchezza costituisce infatti un comportamento contrario alle più elementari regole di prudenza (cfr. l'art. 31 LCStr., secondo cui "il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza" (cpv 1) e "le persone che, sotto l'influsso di alcol,

stupefacenti o medicanti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo" (cpv.2)). Infine questo Tribunale non ritiene convincenti le affermazioni del patrocinatore della ricorrente, secondo cui l'incidente sarebbe da ascrivere ad un malore (abbassamento del tasso di emoglobina cfr. V/B), già per il fatto che gli esami medici sono stati effettuati il 26 giugno 2010, più di un mese dopo l'incidente, e che l'assicurata stessa l'11 giugno 2010 non ha indicato di soffrire di disturbi particolari prima dell'infortunio (cfr. doc. 3 punti 7 e 8). Del resto e soprattutto nessun certificato medico (neppure quello del dottor _____ del 13 giugno 2010, cfr. Doc. 4) attesta esplicitamente un legame tra l'infortunio e lo stato di salute dell'assicurata a quel momento. Significativa è peraltro la circostanza che la ricorrente non ha contestato le sanzioni inflitte dai carabinieri, ciò che avrebbe certamente fatto se l'incidente fosse stato provocato da motivi di salute. Vista l'ora in cui è avvenuto l'incidente 01:30 è dunque assai verosimile l'ipotesi di una disattenzione o di un colpo di sonno. 2.7. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF). Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit. , p. 203 seg.). Nel caso di specie, l'assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 10%. Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U 31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004). Il TCA si limita a rilevare che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l'Alta Corte ha confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr. DTF 114 V 318). La decisione su opposizione del 16 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.